

COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO GENERALE

ASILO NIDO COMUNALE "DON MINZONI"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 luglio 2023

Indice generale

ART. 1 - FUNZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 2 - FINALITA'.....	2
ART. 3 – UTENZA.....	2
ART. 4 - CAPIENZA STRUTTURA E SEZIONI.....	3
ART. 5 - CONVENZIONI CON COMUNI VICINI.....	3
ART. 6 - ATTIVITA' ANNUALE - ORARIO.....	3
ART. 7 – ISCRIZIONE.....	4
ART. 8 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE.....	4
ART. 9 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	5
ART. 10 - TARIFFA MENSILE E FREQUENZA.....	6
ART. 11 - RINUNCIA, RITIRO E DECADENZA	6
ART. 12 - AMBIENTAMENTO.....	7
ART. 13 - PREVENZIONE.....	7
ART. 14 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA.....	7
ART. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	8
ART. 16 - REFEZIONE.....	8
ART. 17 - SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO MATERNO.....	8
ART. 18 - SERVIZIO NIDO ESTIVO.....	8
ART. 19 – REGOLAMENTO PEDAGOGICO ANNUALE.....	9
ART. 20 – NORME TRANSITORIE.....	9
ART. 21 – INFORMAZIONE.....	9

ART. 1 - FUNZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico per la realizzazione delle finalità indicate nel presente regolamento.

1.2 Il Comune di Alpignano affida la gestione del nido d'infanzia comunale, nella forma della concessione, a professionalità esterne, a cui compete la gestione della struttura e del progetto educativo.

ART. 2 - FINALITA'

2.1. Il nido d'infanzia deve costituire una realtà in grado di stimolare e sviluppare le potenzialità fisiche, affettive, cognitive e relazionali del/della bambino/a, al fine di raggiungere obiettivi adeguati ai diversi livelli di sviluppo ed alle specifiche esperienze del bambino stesso.

2.2. Lo scopo di assicurare il benessere fisico dei/delle bambini/e ed una migliore qualità della vita infantile non può che avvenire integrando l'azione educativa del nido con quella della famiglia.

2.3. La necessità di rispondere ai diversi bisogni richiede l'attivazione di percorsi formativi diversificati che ribadiscono la centralità del bambino ad essere soggetto attivo nella formazione della propria personalità.

2.4. La continuità tra i diversi gradi della scuola dell'infanzia 0-6 anni si fonda sul riconoscimento e la valorizzazione delle precedenti esperienze del/della bambino/a, come delineato dalle recenti linee guida per il "Sistema integrato 0-6", dagli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia 0-3 e dai principi ispiratori dei Coordinamenti Pedagogici territoriali.

2.5. Solo una più generale attenzione al rapporto bambino/famiglia/territorio/istituzioni per l'infanzia può permettere la progettazione di iniziative a "misura di bambino/a".

ART. 3 – UTENZA

3.1. Il nido d'infanzia "Don Minzoni" accoglie i/le bambini/e residenti nel comune di Alpignano, con almeno un adulto esercente la responsabilità genitoriale.

3.2. Sono ammessi altresì bambini/e residenti in comuni convenzionati, alle condizioni di cui al successivo art. 5;

3.3. Alle condizioni di cui al successivo art. 9, accoglie anche bambini/e non residenti in detti comuni.

3.4. Sono accolti i/le bambini/e che compiono i sei mesi entro la data di inserimento e fino a tre anni di età. I/le bambini/e che compiono i tre anni durante l'anno pedagogico potranno frequentare fino al termine delle attività del nido estivo dell'anno in corso.

3.5. La presenza di handicap fisici, psichici o sensoriali non può costituire motivo di esclusione dal nido d'Infanzia. In caso di frequenza di bambino/a con handicap, il personale educatore della sezione cui viene assegnato/a collaborerà con i tecnici dei servizi del territorio che hanno in carico il/la bambino/a alla elaborazione del progetto d'inserimento ed al suo monitoraggio.

ART. 4 - CAPIENZA STRUTTURA E SEZIONI

- 4.1. La capienza della struttura è di n. 75 bambini/e, con riserva di n. 1 posto per caso di disabilità o segnalazione dei servizi sociali.
- 4.2. Sono previste sezioni divise in
 - piccoli (lattanti): 6 mesi -12 mesi
 - medi (divezzini): 12 mesi – 24 mesi
 - grandi (divezzi): 24 mesi – 36 mesi
- 4.3. In rapporto alla programmazione annuale possono essere previste sezioni miste.
- 4.4. I rapporti numerici tra educatori e bambini/e iscritti/e sono stabiliti dalla normativa vigente.
- 4.5. I rapporti potranno essere rivisti in relazione al periodo di inserimento dei nuovi iscritti ed all'inserimento di bambini/e con disabilità.

ART. 5 - CONVENZIONI CON COMUNI VICINI

- 5.1. È facoltà del Comune di Alpignano stipulare convenzioni con comuni vicini per la riserva di posti destinati a bambini/e ivi residenti.
- 5.2. La convenzione stabilisce il numero di posti che il Comune di Alpignano riserva ai residenti dei comuni convenzionati nella graduatoria dedicata di cui al successivo art. 9.1. Eventuali ulteriori domande di iscrizione di residenti in detti comuni, in soprannumero rispetto a quanto previsto nella convenzione, sono inserite nella graduatoria relativa ai residenti in comuni non convenzionati.

ART. 6 - ATTIVITA' ANNUALE - ORARIO

- 6.1. Il calendario annuale del nido d'infanzia viene stabilito ad ogni inizio anno pedagogico dal Concessionario, in osservanza del capitolato speciale di appalto e nel rispetto dell'offerta presentata in fase di gara, comprendendo il periodo di attività integrative estive, la cui durata viene definita dall'Amministrazione comunale di concerto con il concessionario.
- 6.2. L'orario di apertura del servizio è stabilito dal Concessionario nel rispetto dell'offerta presentata in fase di gara.
- 6.3. E' garantita un'apertura minima del servizio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00.
- 6.4. Data la particolare delicatezza educativa del servizio, il periodo di permanenza al nido deve essere concordato in modo da contemplare, caso per caso, le esigenze di esperienza e di socializzazione del/della bambino/a con le necessità della famiglia. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno presentare idonea documentazione sul proprio orario di lavoro all'atto dell'iscrizione al servizio.
- 6.5. L'orario di permanenza dei/delle bambini/e dovrà essere dichiarato dall'esercente la responsabilità genitoriale al momento dell'iscrizione, scegliendo tra le opzioni indicate dal concessionario. È sconsigliato il prolungamento oltre le 10 ore giornaliere complessive all'interno del servizio, in considerazione dell'affaticamento e delle carenze di rapporti familiari causati da una prolungata permanenza al nido.

6.6. Le tariffe a carico degli utenti saranno differenziate sulla base della fascia oraria di frequenza e si rifaranno all'offerta tecnica del concessionario.

6.7. All'inizio di ogni anno verrà consegnata alla famiglia tutta la modulistica necessaria alla frequenza del minore, inclusa la scheda sottoscritta dai tutori che indica le persone delegate al ritiro del bambino al termine dell'orario, in caso di impossibilità da parte della famiglia a provvedere direttamente.

6.8. L'intera gestione del servizio è in capo al concessionario anche per quanto concerne i casi di mancato rispetto dell'orario di entrata o ritardo nell'orario di uscita. Tali ritardi, se risulteranno metodici ed ingiustificati, potranno comportare segnalazione ai servizi sociali e alle autorità competenti.

6.9. E' buona norma, nel caso di ritardi occasionali ma prevedibili e giustificabili, avvertire anticipatamente il personale educatore della sezione.

6.10. La richiesta del tempo nido, pieno o parziale, è impegnativa per l'anno scolastico cui fa riferimento; la richiesta è modificabile previo accordo con l'ente gestore e a seguito di comunicazione scritta e motivata della famiglia, o a fronte di segnalazione dei servizi socio-assistenziali al Comune.

ART. 7 – ISCRIZIONE

7.1. La domanda di iscrizione può essere presentata dopo la nascita del bambino.

7.2. La domanda di iscrizione deve essere presentata:

- tra il 1° aprile e il 31 maggio, per inserimento nella graduatoria di settembre;
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre, per inserimento nella graduatoria di gennaio.

7.3. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Istruzione del Comune di Alpignano, utilizzando i moduli appositamente predisposti, corredata dai documenti ivi richiesti e da ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'applicazione delle priorità di accettazione.

7.4. In assenza di lista di attesa e nel caso in cui vi siano posti liberi, possono essere accettate domande di iscrizione presentate fuori periodo.

ART. 8 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

8.1. Il Comune, di concerto con il Concessionario, provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione delle graduatorie per inserimento dei/delle bambini/e nel mese di settembre/ottobre e nel mese di gennaio.

8.2. Ogni nuova graduatoria è stilata secondo i criteri menzionati nel successivo comma 9.2; le nuove domande sono poste in coda a quelle facenti parte della graduatoria precedente e non ancora soddisfatte.

8.3. La pubblicazione delle graduatorie avviene entro il 30 giugno, per le iscrizioni pervenute entro il 31 maggio, ed entro il 30 novembre, per quelle pervenute entro il 31 ottobre. Le graduatorie vengono pubblicate all'Albo Pretorio comunale ed esposte presso l'atrio del nido e presso l'Ufficio Istruzione.

8.4. L'Ufficio Istruzione provvede alla verifica di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione.

8.5. In caso di rinuncia all'iscrizione da parte della famiglia, la stessa dovrà far pervenire comunicazione scritta, anche via mail, al Comune, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria.

8.6. Trascorsi i 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, la stessa è ritenuta definitiva. Sulla base della stessa, il concessionario del servizio procede alla pianificazione del calendario degli inserimenti.

8.7. In presenza di lista di attesa, possono essere accettate e valutate domande di iscrizione, da inserirsi d'ufficio nell'ultima graduatoria stilata, solo in caso di situazioni eccezionali, gravi ed urgenti documentate da relazione dei servizi socio-assistenziali.

8.8. Ogni variazione della situazione familiare che possa comportare una modifica della posizione in graduatoria, ovvero la richiesta di passaggio da una graduatoria all'altra, dovrà essere comunicata per iscritto dalla famiglia e comprovata da idonea documentazione. L'ufficio valuterà l'istanza e in caso di accoglimento procederà alla ridefinizione della graduatoria.

8.9. Non si può procedere all'esclusione dalla graduatoria per questioni formali. Gli eventuali errori formali nella compilazione delle domande sono segnalati agli interessati affinché vengano sanati.

8.10. La graduatoria ha validità fino al giorno di approvazione di quella successiva.

ART. 9 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

9.1 In base al criterio di residenza del/della bambino/a, sono formulate 3 graduatorie distinte, a cui si attinge secondo il seguente ordine:

- bambini/e residenti nel comune di Alpignano, con almeno un esercente la responsabilità genitoriale ivi residente;
- bambini/e residenti nei comuni convenzionati;
- bambini/e/ residenti in altri comuni.

9.2 I criteri di precedenza, in ogni graduatoria, sono i seguenti:

9.2.1 presenza di handicap psichici, fisici o sensoriali debitamente dichiarati dalla A.S.L. Competente;

9.2.2 presenza di particolari problemi di ordine sanitario, psicologico, sociale, economico del bambino o della famiglia, certificati dai servizi socio-assistenziali o dall'autorità giudiziaria;

9.2.3 nei casi di responsabilità genitoriale singola, assenza di uno dei genitori, attestata da certificato anagrafico, unitamente ad impegno dell'unico genitore in attività lavorativa o di studio;

9.2.4 entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale occupati in attività lavorative o di studio;

9.2.5 iscrizione di gemelli;

9.2.6 presenza di fratello/sorella iscritto e frequentante il nido d'infanzia nell'anno per cui si chiede l'iscrizione del/della bambino/a;

9.2.7 data e numero di arrivo della domanda, risultante dal protocollo.

9.3 Relativamente ai criteri di precedenza di cui ai commi 9.2.1 e 9.2.2, la posizione in graduatoria viene stabilita secondo la specificità e la gravità del caso segnalato dall'ente competente.

ART. 10 - TARIFFA MENSILE E FREQUENZA

10.1 La frequenza al nido d'infanzia comporta il pagamento di una tariffa, differenziata in rapporto al tempo nido.

10.2 In base al valore dell'indicatore ISEE, gli utenti residenti nel comune di Alpignano possono accedere ad un contributo mensile, sulla base dei criteri stabiliti dall'ente.

10.3 È facoltà del concessionario riconoscere riduzioni sulla tariffa mensile, in base a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, per assenze superiori ai 10 giorni e in caso di secondi o più figli frequentanti il nido.

10.4 I Comuni convenzionati possono stabilire, per i propri residenti, quote di contribuzione mensile diverse da quelle fissate dal Comune di Alpignano; la gestione delle quote va concordata direttamente con il concessionario.

10.5 Per i/le bambini/e non residenti in Alpignano e nei comuni convenzionati, la tariffa mensile sarà costituita dal costo effettivo del servizio come stabilito dall'offerta tecnica con la quale il concessionario si è aggiudicato il servizio.

ART. 11 - RINUNCIA, RITIRO E DECADENZA

11.1 Al di fuori dei casi di rinuncia di cui al precedente art. 8.5, è possibile presentare rinuncia all'iscrizione, per mutate esigenze familiari, prima della data di inserimento concordata con il concessionario.

11.2 Ad inserimento avvenuto, i/la bambino/a può essere ritirato dal nido d'infanzia previa comunicazione al Comune e al concessionario, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto al giorno di ritiro desiderato. In caso di mancato rispetto di tale termine, si ritiene confermata la frequenza per il mese in corso e per il mese successivo e sarà richiesto il pagamento dell'intera retta dovuta per tali mensilità; la comunicazione di ritiro avrà validità dal secondo mese successivo.

11.3 Le assenze superiori a 2 mesi consecutivi, dovute a cause diverse da malattia e motivi di salute comprovati da attestazione medica, comportano la dimissione d'ufficio del/della bambino/a dal nido e la decadenza dal posto.

11.4 In caso di segnalazioni da parte del concessionario di morosità per due mensilità consecutive nel pagamento della retta da parte della famiglia del minore frequentante, il comune procede alle dimissioni d'ufficio, alla decadenza del posto e del beneficio del contributo comunale.

ART. 12 - AMBIENTAMENTO

12.1. Il primo periodo di frequenza del/la bambino/a è detto "Ambientamento". È un periodo molto importante perché il/la bambino/a conosce gradualmente il nuovo ambiente, il personale che vi lavora, gli/le altri/e bambini/e. Viene pertanto richiesta, in questa particolare fase, la presenza di un adulto di riferimento che possa partecipare con il/la bambino/a ai vari momenti di scoperta del nido d'infanzia ed attivare un costruttivo e costante scambio d'informazioni con il personale educativo.

12.2. Le procedure d'inserimento ed ambientamento sono in capo al concessionario relativamente sia ai tempi che alle modalità.

ART. 13 - PREVENZIONE

13.1. Lo stato di salute e di benessere psicofisico del bambino è affidato alla collaborazione del personale educatore e dei genitori, che devono scambiarsi le opportune osservazioni e segnalazioni sul comportamento del bambino. Il nido rispetta e garantisce i corretti ritmi e cicli del bambino (igiene, alimentazione, ritmi della giornata, ecc...).

ART. 14 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

14.1. I/le bambini/e, per essere ammessi al nido, devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.

14.2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli utenti è demandata alla A.S.L. di competenza, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e alle strutture sanitarie competenti territorialmente.

14.3. I/le bambini/e che frequentano il nido devono essere in condizioni di salute tali da consentire l'inserimento in comunità.

14.4. Il personale del nido d'infanzia non può somministrare medicinali, ad eccezione dei farmaci salvavita e comunque solo dietro specifica prescrizione medica.

14.5. Il/la bambino/a che presenta sintomi febbrili, con temperatura corporea esterna superiore a 37,5° C, sarà dimesso dal nido stesso; potrà essere riaccolto solo dopo 72 ore dalla dimissione.

14.6. In caso di improvviso grave malessere, ovvero di comparsa di sintomi per cui si renda necessario il ricorso ad un medico, in attesa del tempestivo arrivo dei genitori, saranno interpellate le strutture sanitarie di base.

14.7. In caso di altro malessere (vomito, congiuntivite, diarrea, ecc.), saranno contattati gli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali dovranno tempestivamente ritirare il bambino.

14.8. In caso di necessità, saranno praticate semplici operazioni di pronto soccorso, quali medicazioni, applicazioni di borse di ghiaccio, ecc...

14.9. In caso di intolleranza o allergia (alimentare o da contatto), il/la bambino/a può frequentare il nido previa presentazione di valutazione clinica, stilata dal medico curante o, nei casi più gravi, da medico specialista, che garantisca la totale incolumità ed autosufficienza medica del minore durante le ore di frequenza del nido. Tale documentazione verrà inviata al Comune, al fine di informare la ditta somministratrice dei pasti.

ART. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA

15.1. Il Concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività ricomprese nel servizio dato in concessione.

ART. 16 - REFEZIONE

16.1 Il servizio di refezione è assicurato nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali in materia di refezione scolastica e in base alle tabelle dietetiche e agli indirizzi dell'A.S.L. di competenza.

16.2 In caso di disturbi occasionali del/della bambino/a, l'esercente la responsabilità genitoriale può richiedere una dieta speciale, per un massimo di 3 giorni di frequenza.

16.3 Qualora il/la bambino/a soffra di disturbi quali allergie, intolleranze alimentari, ecc...per cui necessiti di una dieta fissa speciale, l'esercente la responsabilità genitoriale dovrà farne richiesta, allegando la certificazione del medico curante o struttura ASL che indichi gli alimenti da non somministrare e il periodo per il quale il regime alimentare deve essere applicato.

16.4 E' possibile chiedere una dieta speciale per motivi etici e religiosi.

16.5 Al nido d'infanzia non è consentito il consumo di alcun cibo portato dalle famiglie (caramelle, brioche, biscotti, ecc...), fatta eccezione per i momenti di festa, durante i quali potranno essere forniti alimenti confezionati o preparati in laboratori autorizzati e riportanti tracciabilità, ingredienti, allergeni e data di scadenza.

16.6 I menù mensili vengono esposti all'interno del nido e inviati alle famiglie dal concessionario del servizio.

16.7 La distribuzione del pasto all'asilo nido è svolta dal personale ausiliario del concessionario che osserva, a garanzia della sicurezza del servizio, il piano di autocontrollo in esposizione presso il servizio stesso.

16.8 Il personale ausiliario è incaricato della verifica del pranzo consegnato e delle eventuali segnalazioni da inviare al responsabile della cucina ed all'ufficio comunale competente.

ART. 17 - SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO MATERNO

17.1. Il Comune di Alpignano promuove e sostiene l'allattamento materno.

17.2. È possibile richiedere la somministrazione del latte materno ai/alle bambini/e frequentanti il nido d'infanzia, secondo le Linee guida fornite dall'ASL competente.

ART. 18 - SERVIZIO NIDO ESTIVO

18.1. Il servizio di nido estivo è attivabile per il mese di luglio ed è aperto esclusivamente agli utenti che abbiano frequentato il nido d'infanzia nell'anno pedagogico in corso.

18.2. Vengono proposti turni settimanali che verranno attivati previa l'adesione di almeno 15 utenti per turno.

18.3. L'orario del servizio “Nido Estivo” è stabilito dal concessionario sulla base dell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

18.4. Le richieste di iscrizione verranno raccolte tra il mese di aprile e giugno dell'anno in corso. La richiesta di iscrizione comporta la dichiarazione del turno e dell'orario di frequenza; il pagamento della tariffa dovrà avvenire a inizio nido estivo.

18.5. La tariffa non verrà rimborsata in caso di rinuncia (parziale o totale).

ART. 19 – REGOLAMENTO PEDAGOGICO ANNUALE

19.1. Il concessionario del servizio redige annualmente il Regolamento Pedagogico, che deve adeguarsi ad ogni norma e prescrizione contenuta nel presente Regolamento generale.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE

20.1. Il presente regolamento diventa operativo dalla data di approvazione. La graduatoria vigente in tale momento mantiene la propria validità fino all'approvazione della nuova graduatoria prevista dall'art. 8.

ART. 21 – INFORMAZIONE

21.1. Copia del presente regolamento è consultabile presso il nido d'infanzia, l'Ufficio Istruzione, il sito web dell'Ente, l'U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico.
